



**Risposta alla
Consultazione dell'EBA
sulle Linee Guida su
Loan Origination and
Monitoring**

In linea di principio, è condivisibile l'obiettivo delle linee guida EBA di rafforzare le pratiche interne bancarie relative alla governance e ai processi di concessione e monitoraggio del credito, al fine di contenere l'emergere di nuovi rischi e il livello di crediti "non performing".

Tale iniziativa non risulta tuttavia supportata da una preventiva valutazione dell'impatto di questa nuova regolamentazione sull'accesso al credito delle imprese, con il rischio di introdurre regole che, migliorando solo marginalmente la valutazione del merito di credito, irrigidiscono i criteri di erogazione dello stesso, in modo particolare per le imprese di dimensioni minori.

Va inoltre considerato che il livello di NPL si è fortemente ridotto negli ultimi anni, grazie a una rigida regolamentazione che ha già imposto regole stringenti sulle banche che hanno dovuto necessariamente rivedere le proprie politiche del credito. Oggi i numeri ci dicono che l'emergenza che si è manifestata negli anni della crisi sembra essere sotto controllo.

La definizione di Linee guida, seppure non prescrittive, impatta nuovamente sui processi interni bancari rischiando di irrigidire ulteriormente l'operatività correlata alla concessione del credito.

In particolare, le Linee Guida contengono previsioni che, in molti casi, possono creare incertezze operative per gli intermediari creditizi. Prevedono disposizioni che andranno applicate sulla base del principio della proporzionalità, declinato in base alla dimensione, alla natura e alla complessità dell'intermediario, per quanto riguarda i requisiti di governance interna (sezione 4); alla tipologia, dimensione e complessità della singola linea di credito, per i requisiti di valutazione del merito di credito, pricing, valutazione delle garanzie immobiliari e mobiliari e monitoraggio del rischio di credito, contenuti nelle successive sezioni (sezioni 5, 6, 7, 8).

Non sono tuttavia forniti elementi utili per declinare nella pratica tale principio, lasciando ampi margini di discrezionalità alle Autorità di vigilanza. Ciò implica il rischio di una implementazione eccessivamente differenziata a livello dei singoli paesi membri dell'Unione e possibili incertezze operative per le banche.

Appare dunque necessario che l'EBA fornisca ulteriori indicazioni riguardo alle sue aspettative circa l'applicazione del concetto di proporzionalità, in particolare per quanto riguarda le disposizioni relative alla concessione e al monitoraggio del credito alle imprese.

Di fatto, le Linee Guida appaiono appropriate, nella maggior parte dei casi, per operazioni di dimensione rilevante, per le quali sono giustificabili, anche da un punto di vista economico, i costi aggiuntivi connessi all'analisi più approfondita di merito di credito e alla raccolta delle maggiori informazioni richieste. Non appaiono invece di immediata applicazione per le operazioni di minore dimensione per le quali, se riferite in particolare a micro o piccole imprese, le informazioni necessarie potrebbero non essere proprio disponibili.

Da questo punto di vista la previsione che le banche debbano effettuare per tutte le operazioni - a prescindere dall'importo e dalla tipologia di prodotto di finanziamento - un'analisi di sensitività che tenga conto dell'impatto di eventi esterni (compreso il rischio politico e geografico) sulla capacità di rimborso del prestito, appare di complessa applicazione. Oltretutto requisiti così stringenti di valutazione del merito di credito rischia di scoraggiare le banche nel concedere prestiti di importo minore.

Allo stesso modo, l'obbligo in capo alla banca di valutare il modello di business e le eventuali informazioni strategiche, dovrebbe riguardare esclusivamente finanziamenti di maggiore dimensione.

Il tema delle informazioni, da raccogliere e analizzare, assume particolare rilievo anche con riferimento alle previsioni che richiedono l'inclusione dei fattori ESG nelle politiche di gestione del rischio delle banche, comprendendo in esse anche la complessa valutazione dei cosiddetti "rischi di transizione".

Tale previsione richiede da un lato lo sviluppo di presidi e di competenze interne alle banche adeguati alla lettura di tale tipologia di fenomeni, dall'altro la capacità delle stesse banche di acquisire una mole di informazioni non sempre disponibili presso le imprese.

Ferma la richiesta di chiarire meglio i termini di applicazione del principio di proporzionalità e considerate le difficoltà/rischi di applicazione delle Linee Guida alle imprese meno strutturate, è necessario introdurre delle soglie di esenzione al di sotto delle quali le linee guida EBA possono non essere applicate, in ragione della dimensione d'impresa, in particolare escludendo le PMI, dell'ammontare dell'esposizione e della tipologia di finanziamento.

Il tema è particolarmente rilevante soprattutto nei paesi nei quali il tessuto imprenditoriale è costituito prevalentemente da micro, piccole e medie imprese, dove l'applicazione delle linee guida – se non adeguatamente calibrata sulla realtà del portafoglio crediti delle banche - potrebbe avere effetti restrittivi nella concessione del credito.

Si segnala inoltre che le linee guida prevedono una serie di requisiti che impattano in maniera rilevante sul processo di concessione e gestione del credito e comportano importanti adeguamenti organizzativi delle banche, anche in termini di sistemi informativi e formazione del personale della rete commerciale. Tali adeguamenti richiederanno alle banche tempistiche e costi differenziati in relazione alle diverse situazioni di partenza.

È quindi fondamentale che il processo di adeguamento in discorso non determini contrazioni, anche momentanee, nell'erogazione del credito alle imprese ovvero significative variazioni nelle condizioni di accesso, in particolare per quanto riguarda la tempistica di concessione e messa a disposizione delle risorse. Con riferimento a quest'ultimo punto, si manifestano preoccupazioni anche riguardo alla disciplina proposta in tema di poteri decisionali nella concessione del credito, che qualora interpretata in maniera restrittiva rischia di burocratizzare l'attività bancaria e ridurne l'efficienza.

Le linee guida EBA, anche in relazione a quanto sostenuto in precedenza, implicano peraltro che le banche potrebbero essere tenute ad acquisire dalle imprese finanziate informazioni aggiuntive per la valutazione del merito creditizio.

Ciò richiederà necessariamente a queste ultime di adeguare i propri sistemi informativi e di reportistica al settore bancario, al fine di continuare ad avere accesso al credito alle condizioni pre-esistenti.

Si ritiene pertanto fondamentale considerare attentamente anche tale aspetto ed eventualmente modulare l'entrata in vigore delle previsioni in esse contenute, in relazione alla complessità dei requisiti imposti indirettamente alle imprese, e comunque a partire non prima del 31 dicembre 2021 o, per i comparti interessati, non prima dell'emanazione delle specifiche disposizioni normative attualmente in fase di definizione a livello europeo (e coordinamento delle Linee Guida con le stesse).